



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative  
-del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

LORO SEDI



e p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale

SEDE

Al Vicedirettore Generale del Personale  
Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria Augusto Zaccariello

SEDE

**OGGETTO:** Bozza schema di decreto ministeriale relativo ai criteri di accesso alla specializzazione di operatore di aeromobili e pilotaggio remoto del Corpo di polizia penitenziaria.

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto si partecipa a codeste Segreterie la bozza del Decreto Ministeriale recante i criteri di accesso alla specializzazione di operatore di aeromobili e pilotaggio remoto del Corpo di polizia penitenziaria.

Si invitano codeste OO.SS. a far pervenire eventuali osservazioni **entro il 14 febbraio** all'indirizzo [relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it](mailto:relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi



  
*Ministero della Giustizia*  
IL MINISTRO

- VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n.82 recante "Regolamento del Corpo di polizia penitenziaria" e in particolare l'articolo 79 e il comma 1 dell'articolo 81, ove previsto che al personale possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, le cui caratteristiche, criteri, modalità di attribuzione e di uso sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art.12 della legge 28 luglio 1999 n.266";
- VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";
- VISTO il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, che, ai sensi dell'articolo 1-bis (utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria), all'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad



ordinamento militare "Triennio 2019-2021";

- VISTO il decreto 13 giugno 2022 del Ministero dell'Interno, che, disciplina le "Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto", in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;
- VISTO l'Accordo nazionale quadro sottoscritto per il personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria in data 5 ottobre 2023 – triennio contrattuale 2019-2021 che all'art.22 individua la specializzazione di Operatore di aeromobili a pilotaggio remoto e che la definizione delle competenze della specializzazione, i criteri di accesso e la selezione del personale sono rimandanti a uno o più decreti ministeriali da adottarsi previo esame con le organizzazioni sindacali;
- VISTO il Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 4 gennaio 2021, emanato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), e successive modificazioni di adeguamento al Regolamento europeo (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione Europea del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio;
- VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione Europea del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;
- PRESO ATTO di quanto segnalato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità con nota n.0086275.U del 10.12.2024;
- ATTESA la necessità di favorire l'efficientamento e l'ottimizzazione dei processi amministrativi ed organizzativi del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari anche in chiave di contrasto al fenomeno dell'introduzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o di oggetti non consentiti mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte della criminalità organizzata;
- RITENUTO di dover disciplinare le modalità di accesso alla specializzazione di pilota di aeromobili a pilotaggio remoto per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990 n. 395;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

## DECRETA

### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento fissa i criteri, i requisiti e le modalità di accesso nonché la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato per la conduzione di aeromobili a pilotaggio remoto (di seguito UAS dal termine inglese "*Unmanned aircraft system*").
2. Il personale del Corpo è impiegato nella specializzazione in via non esclusiva e sussidiaria ai compiti istituzionali attribuiti dalla Legge alla Polizia Penitenziaria.
3. Con separato decreto saranno definite le competenze del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato per la conduzione di aeromobili a pilotaggio remoto.



## **Articolo 2 (Obiettivi)**

1. Considerati i vantaggi derivanti in termini di sicurezza, di efficienza operativa e di riduzione dei costi che comporta l'utilizzo di UAS in ausilio alle attività e ai servizi espletati dalla Polizia Penitenziaria, la finalità del presente decreto è quella di stabilire le modalità di accesso alla specializzazione, di conseguimento e mantenimento delle diverse qualifiche nonché delle abilitazioni previste per tali operatori.

## **Articolo 3 (Conferimento della Specializzazione e Qualifiche)**

1. Le qualifiche di specializzazione UAS del Corpo di polizia penitenziaria si suddividono in:
  - a) Pilota UAS;
  - b) Pilota Istruttore UAS (Trainer e Valutatore).
2. L'attribuzione della specializzazione all'appartenente al Corpo è conferita con provvedimento della Direzione Generale del Personale e annotata al foglio matricolare all'esito del previsto corso di formazione.

## **Articolo 4 (Requisiti pilota)**

Il pilota UAS del Corpo di polizia penitenziaria deve:

- a) conseguire le certificazioni obbligatorie per il pilotaggio degli UAS in relazione agli scenari standard, agli scenari specifici concordati con Enac per le FF.OO. e del Corpo di polizia penitenziaria;
- b) conoscere ed essere aggiornato sulle leggi che regolano lo spazio aereo, le restrizioni al volo, le comunicazioni aeronautiche e le regole di sicurezza dettate dalla normativa europea e italiana specifiche del settore;
- c) conoscere il sistema UAS nel suo complesso, comprendere il funzionamento e le procedure necessarie per la *safety* e la *security*;
- d) acquisire le capacità di pianificazione dei voli in relazione al contesto e alle esigenze operative indicategli;
- e) eseguire la manutenzione ordinaria degli UAS e verificarne l'efficienza, gestire la documentazione di volo, acquisire la giusta consapevolezza situazionale, la capacità di ridurre e gestire i rischi, la sicurezza e le emergenze connesse al volo;
- f) acquisire le competenze tecniche sulle comunicazioni aeronautiche e di lavoro in gruppi funzionali ed efficaci all'interazione con altri piloti e con il personale degli enti deputati al controllo del traffico aereo;
- g) acquisire la capacità di conduzione, navigazione e utilizzo degli strumenti tecnologici a lui affidati;
- h) acquisire le competenze generali necessarie all'espletamento del servizio.

## **Articolo 5 (Impiego del personale Pilota)**

1. I piloti possono essere impiegati:
  - a) presso i Reparti territoriali di Polizia Penitenziaria per impiego operativo, non esclusivo;

- b) presso il Gruppo Operativo Mobile (GOM), il Nucleo Investigativo Centrale (NIC), l'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza (USPeV), il Gruppo Intervento Operativo (GIO), per l'impiego operativo;
  - c) presso la Sezione Centrale UAS della Divisione IV - Specialità e specializzazioni per l'organizzazione del servizio, il coordinamento e il raccordo operativo;
  - d) presso la Direzione Generale della Formazione con funzione di istruttore;
  - e) presso la competente Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi anti-drone e innovazione tecnologica della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e gli interventi in materia di edilizia penitenziaria, per le attività di collaudo, sperimentazione UAS e sopralluoghi tecnici;
  - f) presso altri presidi e strutture individuati dell'Amministrazione penitenziaria con Provvedimento del Capo del Dipartimento.
2. Alla determinazione dell'aliquota di personale idoneo da avviare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione provvede, con bando ad interpellato nazionale, distrettuale e locale, la Direzione Generale del Personale sulla base del fabbisogno indicato con proposta formale della competente Divisione IV - Specialità e specializzazioni.
  3. Nel rispetto dei criteri generali previsti nel presente decreto, la Direzione Generale del Personale in base alle rispettive esigenze di servizio segnalate dal Gruppo Operativo Mobile, dal Nucleo Investigativo centrale, dall'Ufficio per Sicurezza Personale e per la Vigilanza, dal Gruppo Intervento Operativo, può stabilire la riserva del numero delle unità poste a interpellato da destinare a quegli Uffici per l'abilitazione al pilotaggio di UAS dell'Amministrazione.
  4. Su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità il personale pilota di cui al comma 1) lettera a) potrà essere impiegato anche presso le strutture penitenziarie per minori e i Nuclei di Polizia Penitenziaria, che operano quali Reparti presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

**Articolo 6**  
**(Requisiti dei candidati pilota)**

1. L'accesso al corso di specializzazione per pilota UAS del Corpo è riservato al personale di Polizia Penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) diploma di maturità;
  - b) idoneità psico-fisica all'impiego come pilota UAS;
  - c) non aver riportato un giudizio inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
  - d) non avere procedimenti penali in corso per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio;
  - e) non aver riportato condanne penali;
  - f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente;
  - g) non aver superato i 50 anni di età.

**Articolo 7**  
**(Requisiti candidati istruttori)**

1. L'accesso alla qualifica, previo superamento del corso per Istruttore UAS del Corpo, è riservato al personale di Polizia Penitenziaria con almeno due anni di servizio effettivo nella specializzazione di Pilota ed in conferma del possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) abilitazione al pilotaggio degli UAS rilasciato dall'Amministrazione;
  - b) non aver riportato la revoca o la sospensione della abilitazione al pilotaggio UAS;
  - c) assenza di patologie intervenute che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione dell'UAS, verificabili da certificato prodotto da esaminatore Aero medico Enac (AME);
  - d) non aver riportato un giudizio inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
  - e) non avere procedimenti penali in corso per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio;



- f) non aver riportato condanne penali;
  - g) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente.
2. Fermo restando l'impiego in qualità di Pilota, gli Istruttori UAS esercitano tale prerogativa esclusivamente in ambito formativo.
  3. I criteri di selezione e valutazione dei titoli, ivi compresa la composizione della Commissione esaminatrice, sono definiti con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento.

#### **Articolo 8** **(Corso di formazione)**

1. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione di pilota di aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo di polizia penitenziaria ha la durata prevista dalla normativa vigente in materia, per il conseguimento della relativa abilitazione al pilotaggio e comunque determinata dalla Direzione Generale della Formazione in relazione alle specifiche esigenze formative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
2. Il corso di formazione si svolge presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione penale "Piersanti Mattarella" in Roma e/o presso le Scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e Istituti di Istruzione, secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale della Formazione.
3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono approvati i programmi formativi, i moduli didattici e le modalità degli esami finali con relativa graduatoria di merito.

#### **Articolo 9** **(Esercitazioni e aggiornamento)**

1. Il personale specializzato è tenuto ad effettuare esercitazioni di pilotaggio periodiche e frequentare sessioni di aggiornamento tecnico-pratico secondo le disposizioni dettate dalla normativa e con le modalità disposte dalla Direzione Generale della Formazione.

#### **Articolo 10** **(Durata, sospensione e revoca della specializzazione)**

1. Il periodo minimo di permanenza nella specializzazione e nella sede di impiego è di 5 anni, e comunque in linea con la durata di validità del titolo abilitativo.
2. Al personale abilitato cui siano contestate condotte incompatibili con la prosecuzione del servizio, ovvero rilevata la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 5, dalla lettera b) alla lettera f), ovvero non frequenti i corsi di aggiornamento previsti dalla normativa di settore e/o predisposti dalla Direzione Generale della Formazione, durante la fase istruttoria è sospeso dalle funzioni inerenti alla specializzazione.
3. All'esito dell'istruttoria, reso definitivo l'accertamento dei fatti e la verifica delle condizioni d'incompatibilità, la specializzazione è revocata.
4. L'Amministrazione può accertare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti psico-fisici.
5. La Direzione Generale della Formazione garantirà la frequenza di corsi di aggiornamento anche per il rinnovo dell'abilitazione al pilotaggio degli UAS.
6. I provvedimenti di revoca e sospensione saranno emanati dal Capo del Dipartimento o suo delegato.

#### **Articolo 11** **(Istituzione del servizio UAS del Corpo di polizia penitenziaria)**

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è organizzato il servizio UAS del Corpo di polizia penitenziaria.



**Articolo 12**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Il personale che all'entrata in vigore del presente Decreto Ministeriale sia già in possesso di abilitazioni idonee al pilotaggio presso le articolazioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. b, c, d, e, sarà ammesso al corso di formazione fermo restando il fabbisogno di cui all'art. 4, comma 2 ed i requisiti di cui all'art. 5 ad eccezione della lettera g).
2. In fase di prima attuazione del presente provvedimento, su richiesta del Direttore Generale del Personale il contingente da formare per le esigenze specifiche del G.O.M., del N.I.C., dell'U.S.Pe.V. e del G.I.O. potrà essere selezionato nella misura massima del 20% tra le unità di Polizia Penitenziaria che frequentano i corsi di formazione per allievo agente, allievo vice sovrintendente e allievo viceispettore. Entro un periodo di tempo non superiore ad un terzo della durata del corso di formazione, viene indetta una ricognizione sulla disponibilità alla conduzione degli UAS dell'Amministrazione tra i frequentatori dei corsi. L'accertamento delle attitudini/motivazione e delle eventuali competenze è effettuato, in questi casi, mediante un colloquio tenuto da una delegazione incaricata e nominata dal Direttore Generale del Personale.
3. La Direzione Generale della Formazione, nei primi due anni dall'avvio dei corsi di formazione, su proposta del Direttore della Divisione II della medesima Direzione Generale, di concerto con il Direttore della Divisione IV della Direzione Generale del Personale, potrà individuare secondo l'ordine definito dalla graduatoria finale dei corsi per pilota, nella misura massima del 50% dei corsisti, il personale da avviare al successivo corso per Istruttori UAS, anche in assenza del requisito di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 6.

**IL MINISTRO**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai fini della necessaria regolamentazione amministrativa, organizzativa e operativa diretta a consentire l'avvio del servizio connesso all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) in supporto all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria, allo scopo di «assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi» in attuazione dell'art. 1-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, introdotto, in sede di conversione dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, a novella dell'art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in legge del 17 aprile 2015, n. 431, si è istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un apposito Gruppo di lavoro che ha elaborato l'allegata bozza di decreto.

Considerata la ratio della richiamata norma, in linea con gli obiettivi programmatici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in materia di innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, di ammodernamento e innovazione tecnologica delle strutture penitenziarie e di implementazione della formazione specializzata del personale di Polizia Penitenziaria e tenuto conto che all'art. 22 dell'Accordo Nazionale Quadro, per il personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, triennio contrattuale 2019-2021 sottoscritto in data 5 ottobre 2023, è stata inserita la nuova specializzazione di Operatore di aeromobili a pilotaggio remoto.

Inoltre è stato previsto che la definizione delle competenze della specializzazione, dei criteri di accesso e selezione del personale sia demandata a uno o più decreti ministeriali.

Si è pertanto arrivati a definire l'allegata bozza di decreto ministeriale che dovrà essere sottoposto al vaglio delle organizzazioni sindacali.

Giova evidenziare che il decreto fornisce una regolamentazione generale di un vero e proprio servizio aereo del Corpo di polizia penitenziaria, cui conseguirà uno specifico assetto organizzativo in coerenza con le disposizioni

con il decreto ministeriale 10 dicembre 2023 che riorganizza l'intera amministrazione penitenziaria.

Nell'articolo all'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione del decreto che fissa i criteri, i requisiti e le modalità di accesso nonché la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato per la conduzione di aeromobili a pilotaggio remoto, che nel testo sarà definito UAS dal termine inglese "*Unmanned aircraft system*".

Si specifica che il personale del Corpo è impiegato nella specializzazione non in via esclusiva, ma in via sussidiaria rispetto agli ordinari compiti istituzionali già affidati, tanto per l'evidente scopo di razionalizzazione del personale in servizio.

Nell'articolo 2 sono individuati chiaramente gli obiettivi in termini di sicurezza, efficienza operativa e riduzione dei costi che comporta l'utilizzo del personale UAS in ausilio alle attività dell'Amministrazione.

Tali obiettivi ovviamente devono passare attraverso una formazione mirata e specialistica dell'operatore di aeromobile a pilotaggio remoto.

All'art. 3 sono previste due qualifiche di specializzazione UAS del Corpo: pilota UAS e pilota istruttore UAS e vi sono indicate le abilità necessarie per l'acquisizione della specializzazione. La distinzione consente alla Direzione Generale della formazione, di individuare coloro che possano con maggior esperienza e capacità svolgere funzioni di trainer, nella qualifica di pilota istruttore, per accompagnare il percorso formativo del personale avviato ai corsi per il conseguimento della specializzazione.

All'art. 4 sono indicati gli impieghi del personale specializzato nelle diverse articolazioni ove si ritiene possano coadiuvare le attività a supporto dell'espletamento dei compiti istituzionali.

È stato previsto che su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità il personale pilota potrà essere impiegato anche presso le strutture penitenziarie per minori.

Gli artt. 5 e 6 prevedono i requisiti generali per l'accesso alla specializzazione nelle diverse qualifiche. Tra i requisiti generali si è ritenuto fissare un tetto all'età massima consentita per l'accesso alla specializzazione in virtù di valutazioni sia legate al fisiologico minor grado di potenziale efficienza psico-fisica generale del candidato sia alla prospettiva temporale di effettivo impiego giacché a corto raggio l'investimento dell'Amministrazione può ragionevolmente vanificarsi.

Al riguardo, infatti, particolare rilievo è stato dato all'idoneità psicofisica per lo specifico servizio attese le implicazioni e le responsabilità legate al pilotaggio di aeromobili, per ridurre i rischi di incidenti e danni a terzi.

Gli artt. 7 e 8 sono stati dedicati alle strutture dell'Amministrazione deputate alla formazione iniziale, all'aggiornamento periodico e alle attività meramente addestrative del personale specializzato, individuate dalla Direzione Generale della Formazione.

Detta attività formativa, confluisce quindi nella Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, ove insiste il centro di addestramento al volo, per quanto in futuro potrà essere avviata anche presso altre sedi formative dell'Amministrazione.

L'art. 9 è stato dedicato alle ipotesi di revoca e sospensione della specializzazione, declinando le relative procedure attesa la delicatezza dei compiti affidati ai piloti.

Con l'art. 10 è formalmente decretato il servizio UAS del Corpo di polizia penitenziario il cui assetto organizzativo è rimandato a provvedimenti dell'Amministrazione per la definizione.

Infine, all'art 11 è prevista una disposizione transitoria e di prima attuazione, in deroga ai requisiti generali e di selezione definiti dall'articolato generale e specifico, al fine di velocizzare il reclutamento del personale da specializzare per l'avvio celere della formazione iniziale con l'obiettivo di consentire il prima possibile ai reparti speciali del Corpo di avvalersi di personale specializzato.

